

Consiglio territoriale per l'Immigrazione

L'INFORMAZIONE n. 27

Per i cittadini stranieri residenti nella Provincia di Cremona



SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

NOMINATO IL NUOVO DIRIGENTE

Con decreto del Prefetto di Cremona nr. 1649/07/A4/IMM/SUI del 7 marzo 2007, la D.ssa Silvana Catalano, titolare della locale Direzione Provinciale del Lavoro, è stata nominata dirigente responsabile dello Sportello Unico per l'Immigrazione operante presso questa Prefettura. Nel salutare il Dott. Alfonso Filosa, già dirigente del medesimo Sportello, si rivolgono alla D.ssa Silvana Catalano i migliori auguri di buon lavoro.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per l'anno 2007 dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese d'origine.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 marzo 2007 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per l'anno 2007 dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel paese d'origine.

Il suddetto decreto stabilisce, come anticipazione delle quote massime di lavoratori non comunitari per l'anno 2007, l'ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di una **quota di 80.000 unità di lavoratori stagionali**, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della Solidarietà Sociale.

La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex repubblica Jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, nonché dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto) e, inoltre, i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 e 2006.

E' prevista, inoltre, come anticipazione delle quote massime di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007, **una quota di 2000 lavoratori extracomunitari non stagionali** riservata ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei **programmi di formazione ed istruzione** nel Paese di origine, ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico per l'Immigrazione. Si riportano, di seguito, le istruzioni fornite dal Ministero dell'Interno in ordine alle modalità procedurali di presentazione delle domande.

A) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE VIA INTERNET PER IL TRAMITE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Allo scopo di rendere più agile il ricevimento delle richieste di lavoro stagionale che perverranno, sono state predisposte nuove procedure volte a favorire la compilazione e l'inoltro delle domande attraverso il sito Internet.

La procedura informatica a supporto di tale sistema di presentazione prevede:

-la richiesta di ulteriori registrazioni degli utenti delle Associazioni di categoria che va comunicata, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo messo a disposizione dal Ministero dell'Interno: asscat.sui@interno.it e, per conoscenza, a dlci.politicheimmigrazione1@interno.it o anche tramite una comunicazione, a mezzo posta ordinaria, da spedire all'indirizzo: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ufficio 6° - Sistema Informatico del Dipartimento - Piazza Viminale 00186, Roma e, per conoscenza, alla Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo. Successivamente, viene rilasciata una login ed una password ai soggetti abilitati, così come avvenuto per il decreto flussi 2006;

-la compilazione delle domande via internet ed il loro inoltro al sistema SUI per l'esecuzione dei passi procedurali successivi. Il sistema verifica la completezza delle domande, evidenziando i dati mancanti;

-le sole pratiche formalmente complete sono inoltrate al sistema SUI, ove seguiranno l'iter procedurale consueto.

Le associazioni di categoria debbono presentare le domande esclusivamente via Internet e non devono trasmettere alcuna documentazione cartacea agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

B) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SU MODELLO CARTACEO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO

E', inoltre, possibile la **presentazione diretta delle domande da parte dei datori di lavoro**, che saranno agevolati dalla possibilità di **scaricare via internet la modulistica necessaria per la richiesta del nulla osta**.

In questo caso, il datore di lavoro dovrà provvedere:

-alla compilazione della richiesta su modulo cartaceo scaricato dal sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it, voce sportello immigrazione, modulistica dello sportello unico immigrazione, modello 07-STAG) o del Ministero della Solidarietà sociale (www.solidarietasociale.gov.it, voce immigrazione, modulistica dello sportello unico, modello 07-STAG), seguendo le istruzioni allegate al modulo stesso. **Al riguardo, si evidenzia che il modulo da utilizzare deve essere solo quello scaricato dai predetti siti e non devono essere utilizzate fotocopie.**

-all'invio della richiesta, con raccomandata semplice, al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Viminale. La busta, sulla quale deve essere incollato o fotocopiato il modello di frontespizio scaricabile dal medesimo sito, dovrà contenere, oltre al modulo di domanda, anche la fotocopia dei documenti di riconoscimento del datore di lavoro e del lavoratore.

Successivamente, il predetto Dipartimento provvede:

-alla registrazione delle richieste pervenute al Viminale;
-al caricamento della domanda, attraverso la scansione ottica dei moduli e degli allegati, producendo la corrispondente pratica elettronica;
-al controllo automatico della completezza e della correttezza formale delle pratiche elettroniche, che, se complete e corrette, saranno inoltrate al sistema SUI per seguire l'iter procedurale consueto. Le pratiche elettroniche incomplete o incoerenti verranno, comunque, inoltrate al sistema SUI, che le metterà a disposizione degli Sportelli Unici competenti per procedere all'eventuale integrazione delle domande. Le domande cartacee corrispondenti a queste istanze verranno inviate agli Sportelli Unici competenti a supporto dell'istruttoria di rito.

C)PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI CHE ABBIANO PARTECIPATO A PROGRAMMI DI FORMAZIONE.

Per quanto concerne **l'assunzione dei lavoratori extracomunitari che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine**, ai sensi dell'art. 23 del T.U. sull'immigrazione, il datore di lavoro, con le modalità già attuate per il decreto flussi 2006, dovrà provvedere:

-alla compilazione della richiesta su modulo cartaceo scaricato dal sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it voce sportello immigrazione, modulistica dello sportello unico immigrazione, modello B-PS) o del Ministero della Solidarietà Sociale (www.solidarietasociale.gov.it voce immigrazione, modulistica dello sportello unico, modello B-PS), seguendo le istruzioni allegate al modulo stesso;
-all'invio della richiesta direttamente allo Sportello Unico che provvederà ad effettuare il data entry nel sistema SUI per l'avvio del consueto iter procedurale.



CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI – Le direttive del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2007 e l'iscrizione anagrafica nella more del rilascio del permesso di soggiorno.

Il 20 febbraio 2007 il Ministero dell'Interno ha emanato una direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In essa è stabilito che il lavoratore straniero che abbia sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, possa legittimamente esercitare i diritti da esso derivanti.

L'orientamento in tal senso espresso nasce dalla fondamentale considerazione che la valutazione positiva dei requisiti soggettivi per l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore sia sottesa al rilascio del nulla osta al lavoro, a cui immediatamente segue la stipula del contratto di soggiorno.

Costituisce ulteriore presupposto della direttiva la circostanza che allo straniero in questione, in possesso della ricevuta di avvenuta spedizione della richiesta del permesso di soggiorno è consentito di permanere sul territorio nazionale, in analogia con quanto avviene nelle more del rinnovo del permesso.

Considerato che la direttiva, evidenzia, nelle premesse, la necessità di garantire " il godimento di diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno" dello straniero in attesa del permesso, si ritiene che il principio enunciato nella direttiva stessa debba essere applicato con riferimento al procedimento di iscrizione anagrafica.

A questi fini l'iscrizione deve essere subordinata all'esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonché della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.

Il Comune potrà, comunque, invitare l'interessato a comunicare l'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno e la relativa scadenza.

Conseguimento e rinnovo della Carta di Identità per stranieri con permesso di soggiorno scaduto.

Sulla base dei principi contenuti nella suddetta direttiva del 20 febbraio 2007 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, hanno, inoltre, chiarito che i cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno scaduto, che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno medesimo nelle forme e

nei tempi previsti, possono ottenere o rinnovare la Carta di Identità, con la sola esclusione della validità per l'espatrio.



ABOLITO IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER I BAMBINI STRANIERI ADOTTATI IN ITALIA

Il 21 febbraio 2007 è stata siglata dal Ministro dell'Interno e dal Ministro delle Politiche per la Famiglia una direttiva che stabilisce che "ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno".

Con tale provvedimento è stata superata la disposizione secondo la quale per un bambino adottato all'estero da una coppia italiana deve essere richiesto, al momento del suo arrivo in Italia e nonostante il bambino stesso sia già in possesso di un cognome italiano, il permesso di soggiorno come qualsiasi cittadino straniero.

Tale misura è perfettamente in linea con il testo Unico sull'immigrazione che già non prevede un permesso di soggiorno per adozione. Inoltre, si è voluto considerare che la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per il minore è fonte di ulteriori disagi per le famiglie adottive, oltre che di inutili appesantimenti burocratici.

PUBBLICATO IL DECRETO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE ED IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA ED I LORO FAMILIARI.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 6 febbraio 2007, nr. 30, sulla libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione e i loro familiari.

Il decreto legislativo, che è entrato in vigore l'11 aprile 2007, dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/38, la quale, nel far venire meno la carta di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini dell'Unione presso gli Stati membri, prevede che i singoli ordinamenti interni possano richiedere nei loro confronti "l'iscrizione presso le autorità competenti" (art. 8, par. 1).

Tale facoltà è stata esercitata dal nostro Stato attraverso la specifica disciplina dell'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione, che viene subordinata non solo all'accertamento della dimora abituale dell'istante, ma anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo per l'esercizio del diritto di soggiorno in Italia. Il diritto di soggiorno è riconosciuto nei confronti dei cittadini dell'Unione che esercitano un'attività lavorativa in Italia, o che dispongono di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia, oltre che di

un'assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura dei rischi, ovvero che seguano un corso di studi o di formazione professionale.

Il decreto legislativo disciplina inoltre il diritto di soggiorno dei familiari dei cittadini aventi un autonomo diritto di soggiorno, sopraindicati, a seconda che siano o meno cittadini dell'Unione.

Mentre per i primi tre mesi di soggiorno non sono previste condizioni o formalità, per periodi di soggiorno superiori ai tre mesi sono prescritte tre distinte procedure: quella relativa ai cittadini dell'Unione aventi un autonomo diritto di soggiorno; quella relativa ai cittadini dell'Unione, familiari dei cittadini aventi un autonomo diritto di soggiorno; quella relativa ai familiari dei cittadini dell'Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Il decreto legislativo indica le ipotesi di conservazione del diritto di soggiorno al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento, introduce il diritto di soggiorno permanente e individua le ipotesi di limitazione del diritto d'ingresso e di soggiorno, disciplinando i relativi provvedimenti di allontanamento. Le norme del decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano anche al familiare, dell'Unione o meno, del cittadino italiano.

Di seguito si illustra la disciplina contenuta nel decreto legislativo, con specifico riferimento ai sottoelencati aspetti:

- 1) **iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione avente un autonomo diritto di soggiorno;**
- 2) **iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, avente cittadinanza di uno Stato membro;**
- 3) **iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, non avente cittadinanza di uno Stato membro;**
- 4) **conservazione del diritto di soggiorno;**
- 5) **diritto di soggiorno permanente;**
- 6) **acquisizione anticipata del diritto di soggiorno permanente;**
- 7) **misure di allontanamento;**
- 8) **regime transitorio**

1) Iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione avente un autonomo diritto di soggiorno (artt. 7, 9 e 19)

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una **attestazione**, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

Oltre alla documentazione richiesta per l'iscrizione anagrafica del cittadino italiano proveniente dall'estero, il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:

-Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata. I cittadini della Romania e della Bulgaria, per l'esercizio di talune attività lavorative, dovranno anche esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, come è meglio specificato di seguito.

-Il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del d. leg.vo 286/1998).

In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie.

-Nella ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di soggiorno per motivi di lavoro occorre tenere presente che **i cittadini dei Paesi neocomunitari (Romania e Bulgaria), relativamente all'accesso al mercato del lavoro sono attualmente soggetti ad un regime transitorio**, che durerà fino al 1° gennaio 2008.

Il regime transitorio prevede che per i cittadini di tali Paesi l'accesso al lavoro sia liberalizzato per alcuni settori, mentre per i restanti sia subordinato al possesso di una nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

In particolare, l'accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il **lavoro stagionale** e per il lavoro nei seguenti settori: **agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.**

Per tutti i restanti settori produttivi – ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione - il lavoratore dovrà produrre tale documento ai fini dell'iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo.

Ciò posto, a seguito dell'iscrizione anagrafica – subordinata oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'**accertamento della dimora abituale** - viene consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione.

Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del d. leg.vo in commento). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato.

Il decreto legislativo prevede che avverso il provvedimento di rifiuto o di revoca del diritto di soggiorno è ammesso **ricorso al tribunale** in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente.

Tale rimedio è quindi esperibile dal cittadino dell'Unione, avente o meno un autonomo diritto di

soggiorno, a cui sia stata respinta o revocata la richiesta d'iscrizione anagrafica per mancanza dei requisiti previsti dal decreto legislativo in esame.

Resta ferma la facoltà dell'interessato di presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento in caso di rigetto dell'istanza per la mancanza dei requisiti previsti dalla legge 1228/1954 e dal DPR n. 223/1989.

Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso della Carta di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, si evidenzia che fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione indicata dal decreto legislativo.

2) Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, avente la cittadinanza di uno Stato membro (artt. 2 e 9).

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto legislativo in commento sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico.

La qualità di vivente a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

L'esibizione dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione avente un autonomo diritto di soggiorno, prevista dal decreto legislativo, si ritiene che possa essere omessa, in quanto presente già agli atti del Comune stesso.

3) iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro (artt. 9 e 10).

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "**Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione**".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), deve ritenersi che per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo.

Per questo motivo si ritiene opportuno che l'adempimento relativo alla richiesta d'iscrizione anagrafica sia successivo all'acquisizione della Carta di soggiorno, sebbene non debba negarsi all'interessato la possibilità di richiedere l'iscrizione in un momento antecedente all'ottenimento della Carta.

In tale caso il perfezionamento del procedimento d'iscrizione conseguirà all'esibizione della Carta di soggiorno che nel frattempo sarà rilasciata dalla Questura all'interessato secondo le procedure in vigore. Il decreto legislativo prevede che l'interessato produca, per l'iscrizione anagrafica, il passaporto e il visto d'ingresso quando richiesto, i documenti che attestino la qualità di familiare e, se necessario, in relazione alla tipologia d'istanza, di familiare a carico, nonché l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione.

In proposito si ritiene che possa essere omessa la presentazione dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione, in quanto già agli atti del Comune.

Resta fermo l'obbligo di comunicare alla Questura l'avvenuta iscrizione anagrafica dei soggetti rientranti nella categoria in esame, come previsto dall'art. 6, c. 7, del decreto leg.vo n. 286/1998.

Il decreto legislativo prevede che per l'iscrizione anagrafica, per il rilascio della ricevuta d'iscrizione e del documento d'identità si applichino ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

4) conservazione del diritto di soggiorno (artt. 11, 12,13).

Il decreto legislativo disciplina le ipotesi di conservazione del diritto di soggiorno al venir meno delle condizioni che originariamente ne avevano determinato il riconoscimento.

Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione non aventi un autonomo diritto di soggiorno, le ipotesi contemplate sono le seguenti: decesso del cittadino dell'Unione o sua partenza dal territorio nazionale, divorzio e annullamento del matrimonio.

Tali eventi non incidono sul diritto di soggiorno del familiare cittadino dell'Unione che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente o che abbia i requisiti per divenire a sua volta titolare di un autonomo diritto di soggiorno, ai sensi dell'art. 7, c. 1, nonché dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, nel caso in cui i figli siano iscritti in un istituto scolastico, fino al termine degli studi.

Il decreto legislativo disciplina inoltre specifici casi di conservazione del diritto di soggiorno del cittadino dell'Unione, **già lavoratore subordinato o autonomo**. Le ipotesi prese in considerazione dalla norma (art. 7, c. 3) sono le seguenti: cittadino temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio; cittadino che dopo aver esercitato per oltre un anno un'attività lavorativa nel territorio nazionale si trova in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione ex art. 2, c. 1, del d. leg.vo 181/2000 che attesti l'immediata disponibilità all'impiego; cittadino in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno, o si è trovato in stato di disoccupazione involontaria nei primi dodici mesi di soggiorno in Italia ed è iscritto presso il Centro per l'impiego o abbia reso apposita dichiarazione di disponibilità all'impiego; cittadino che segue un corso di formazione professionale.

5) Diritto di soggiorno permanente (artt. 14, 15,16,18).

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato **legalmente e in via continuativa**, per cinque anni, nel territorio nazionale acquisisce un diritto di soggiorno permanente. Tale titolo esonera l'interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo per il riconoscimento del diritto di soggiorno. L'assenza dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi comporta la perdita del diritto.

Per i soli cittadini dell'Unione, la relativa attestazione (ALL. 2) è rilasciata dal Comune di residenza entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, mentre per gli

stranieri extracomunitari, familiari di cittadini dell'Unione, è competente la Questura.

Il decreto legislativo prevede che la richiesta debba essere corredata dalla **documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni** previste per la maturazione del diritto.

Si ritiene che la condizione relativa alla **continuità del soggiorno** possa essere accertata attraverso l'iscrizione anagrafica dell'interessato.

La condizione che questi abbia **soggiornato legalmente** deve intendersi – anche alla luce di quanto indicato nel preambolo della direttiva - nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.

Il decreto legislativo specifica che non pregiudicano la continuità del soggiorno le assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, ovvero le assenze di durata superiore giustificate dall'assolvimento di obblighi militari ovvero fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti. Tra questi ultimi il decreto legislativo annovera, a titolo esemplificativo, la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Si ritiene che tali assenze vadano considerate nel calcolo del quinquennio previsto per la maturazione del diritto di soggiorno permanente, nel senso che i relativi periodi debbano essere computati quali periodi di soggiorno nel territorio nazionale.

La continuità del soggiorno è invece interrotta dal provvedimento di allontanamento della persona interessata.

6) Maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente (art. 15).

Di seguito si indicano le ipotesi - riguardanti i lavoratori che hanno cessato la propria attività nel territorio nazionale, ed i loro familiari - in cui il diritto di soggiorno permanente viene maturato prima dei cinque anni di soggiorno.

a)Pensionamento dell'interessato. Rientrano in questa ipotesi il lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l'attività ha raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché il lavoratore subordinato che cessa di svolgere la propria attività a seguito di pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la propria attività negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni.

Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 60 anni.

b)Sopervenuta incapacità lavorativa permanente. Si tratta dell'ipotesi del lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per almeno due anni e cessa di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Non sono poste condizioni legate alla durata del soggiorno nel caso in cui l'incapacità al lavoro sia dovuta ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale dai quali consegue il diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato.

c)Esercizio dell'attività lavorativa in altro Stato membro. L'ipotesi in esame si riferisce al lavoratore subordinato o autonomo che dopo aver espletato tre

anni di attività e di soggiorno continuativi in Italia esercita un'attività subordinata in altro Stato dell'Unione, permanendo le condizioni per la sua iscrizione anagrafica.

Il decreto legislativo specifica che, con riguardo alle ipotesi indicate alle lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi in altro Stato dell'Unione ove l'interessato esercita l'attività sono considerati trascorsi nel territorio nazionale. Nelle stesse ipotesi di cui alle lettere a) e b) la sussistenza delle condizioni di durata del soggiorno e dell'attività non sono necessarie se il coniuge dell'interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.

Ai fini della maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente si considera **periodo di occupazione** il periodo di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, il periodo di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per malattia o infortunio.

Il diritto al soggiorno permanente maturato anticipatamente alle condizioni sopraesposte è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore subordinato o autonomo di cui sopra.

Qualora il **lavoratore deceda** prima di avere acquisito il diritto di soggiorno permanente, il familiare che ha soggiornato con lui matura il diritto al soggiorno permanente alle seguenti condizioni: il lavoratore abbia soggiornato per due anni continuativi in Italia prima del decesso; il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale; il coniuge abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.

7) Regime transitorio.

Per quanto riguarda le Carte di soggiorno richieste alle Questure in data anteriore all'11 aprile, ovvero prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, ed a quella data non ancora rilasciate, si segnala che il cittadino dell'Unione dovrà necessariamente recarsi in Comune per chiedere l'iscrizione ai sensi del decreto legislativo, non potendo la Questura rilasciare la Carta di soggiorno oltre quella data.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell'interessato si ritiene che quest'ultimo debba limitarsi ad esibire all'Ufficio d'anagrafe la ricevuta di presentazione dell'istanza di Carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura o da Poste italiane S.p.a., e autodichiarare la sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo in oggetto.

DETERMINATI PER L'ANNO 2007 GLI OBIETTIVI GENERALI PER LA GESTIONE DEL "FONDO LIRE UNRRA"

Il Ministro dell'Interno - con direttiva in data 13 febbraio 2007, consultabile sul sito www.interno.it, ha determinato, per l'anno 2007, gli obiettivi generali per la gestione del suindicato Fondo, nell'ambito dei quali sono state individuate le priorità ed i criteri per l'assegnazione dei contributi da destinare ai seguenti interventi:

1) i progetti che, nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale, prevedano interventi finalizzati al miglior inserimento dell'immigrato nel contesto sociale;

2) i progetti che si concretino in attività di sostegno a favore delle persone in stato di indigenza e delle fasce sociali più deboli, ivi compresi stranieri e nomadi.

Per la prima volta, risultano coinvolti nella procedura finalizzata al conferimento dei contributi i Consigli Provinciali Territoriali per l'Immigrazione, essendo stata ad essi affidata la progettazione relativa agli interventi di cui al sopra menzionato punto 1) della direttiva.

Pertanto, gli enti pubblici interessati potranno inviare alla Prefettura articolate proposte progettuali che, ove ritenute valide, saranno opportunamente esaminate, elaborate e trasfuse nei progetti che, una volta finanziati secondo le modalità di cui alla direttiva in parola, dovranno essere eseguiti dall'ente proponente.

Si rappresenta, altresì, che, per la stessa tipologia di interventi potranno presentare progetti anche gli organismi privati aventi personalità giuridica e che svolgano, da almeno 5 anni, attività rientranti nello specifico settore.

Per gli interventi di cui al punto 2), potranno, invece, produrre progetti — e quindi ottenere il contributo — sia gli organismi privati in possesso dei sopra precisati requisiti, sia gli enti pubblici per i quali si prescinde, in tal caso, dal concorso del Consiglio provinciale Territoriale per l'Immigrazione.



IL 6 MARZO 2007 SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO TERRITORIALE PER L'IMMIGRAZIONE - Gli argomenti affrontati: Sportello di consulenza legale per cittadini immigrati istituito dal Centro Interculturale Mondinsieme in collaborazione con il Comune di Cremona; tematiche legate alle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno; iniziative programmate per l'anno 2007.


Il 6 marzo 2006 si è riunito, presso la Prefettura-U.T.G. di Cremona, il Consiglio Territoriale dell'Immigrazione. Durante riunione, presieduta dal Prefetto di Cremona, Dott. G.Badalamenti, l'Assessore del Comune di Cremona, Daniela Polenghi ha informato che, in collaborazione con il Centro interculturale Mondinsieme, l'Amministrazione Locale ha attivato, al momento per un periodo sperimentale di 6 mesi, uno sportello di consulenza legale, informazione ed orientamento per i cittadini stranieri, con l'obiettivo di assisterli nelle procedure afferenti i permessi di soggiorno ed il ricongiungimento familiare.

Sono state, quindi, affrontate le problematiche legate all'applicazione delle nuove procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Poiché, nel corso dell'incontro, sono stati presentati, sulle procedure in questione, numerosi quesiti di ordine tecnico-operativo, il Prefetto ha invitato la Questura, che ha aderito alla proposta, di indire tavoli tecnici congiunti allo scopo di dirimere i dubbi e le perplessità rappresentati sulla corretta interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni sul rilascio dei permessi di soggiorno.

Le riunioni si sono successivamente svolte nel mese di aprile

Il Prefetto ha, inoltre, rivolto agli intervenuti l'invito a far pervenire al Consiglio notizie sulle attività in corso o programmabili per l'anno 2007 per poter monitorare, a livello provinciale, il complesso delle iniziative rivolte al settore dell'immigrazione ed assicurare un omogeneo intervento su territorio mirato ad agevolare il processo di integrazione.



PRESENTATA AL VIMINALE LA CARTA DEI VALORI DELLA CITTADINANZA E DELL'INTEGRAZIONE

Centralità della persona umana e della sua dignità, uguaglianza dei diritti fra uomo e donna, diritto alla libertà religiosa, sono i principi cardine contenuti nella "Carta dei valori della cittadinanza" presentata dal Ministro dell'Interno, On. Giuliano Amato.

La Carta, che nasce da un percorso avviato dal Ministro Amato a metà dell'anno 2006, ha l'obiettivo di enunciare valori e principi validi per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, di qualsiasi gruppo o comunità facciano parte, di natura culturale, etnica o religiosa.

Il documento si compone di sette sezioni che fanno riferimento alla Costituzione italiana ed alle Carte europee e internazionali sui diritti umani. Riguardano, in particolare, i fattori identitari della comunità italiana, l'eguaglianza dei diritti e dei doveri e la dignità della persona, i diritti sociali, il lavoro e la salute, la scuola, l'istruzione e l'informazione, la famiglia e le nuove generazioni, la laicità e la libertà religiosa, l'impegno internazionale dell'Italia.

E' stato, altresì, istituito il Consiglio scientifico incaricato di approfondire e proporre le più opportune iniziative per la conoscenza, la diffusione della Carta dei valori ed i successivi interventi e di studiare le soluzioni più adeguate per l'armonica convivenza delle comunità dell'immigrazione e religiose nella società italiana.

Nell'espletamento del suo mandato il Consiglio scientifico procede anche mediante incontri consultivi con esponenti delle associazioni ed organizzazioni

operanti nel mondo delle comunità immigrate, con esponenti delle diverse confessioni ed organizzazioni religiose che, aderendo alla Carta dei valori, intendano partecipare, nella propria autonomia, alla diffusione ed all'attuazione dei principi contenuti nel documento stesso.

CONFERENZA SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI – Presentato il progetto "Cooperazione Internazionale per assicurare il ritorno volontario assistito e la reintegrazione nel paese d'origine di vittime della tratta e di altri casi umanitari", dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)

E' stato presentato a Roma il progetto "Cooperazione internazionale per assicurare il ritorno volontario assistito e la reintegrazione nel paese d'origine di vittime della tratta e di altri casi umanitari", sviluppato dal Ministero dell'interno con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

Il progetto ha assicurato il ritorno volontario assistito e la reintegrazione nel paese d'origine di più di 400 vittime della tratta, permettendo anche di capire le risposte più adeguate al fenomeno stesso.

Il programma in questione ha l'obiettivo di contrastare le organizzazioni, di favorire l'emersione delle situazioni di clandestinità, comunque meritevoli di tutela, di favorire una gestione sostenibile del problema immigrazione, permettendo il ritorno volontario ed il reinserimento socio-lavorativo nei paesi di origine di: 100 stranieri che, sottrattisi al circuito di sfruttamento, intendono rientrare in patria i condizioni di sicurezza e dignità; 100 migranti in condizioni di estrema precarietà e disagio; 20 casi di neo-maggiorenni che, non potendo convertire il titolo di soggiorno al compimento della maggiore età, optano per un rientro assistito allo scopo di evitare la condizione di irregolarità.

Per i casi umanitari di stranieri in Italia in condizioni di estrema precarietà e disagio che richiedono tale sostegno, è prevista un'assistenza che comprende l'organizzazione del viaggio, la copertura delle relative spese e la corresponsione di un'indennità di reintegrazione.

Grazia ai programmi di rimpatrio volontario sono state assistite, dal 1999, oltre 400 persone tra vittime di tratta e casi umanitari che hanno optato per un reinserimento psico-sociale e lavorativo nel proprio paese d'origine.

0000000000000000

PREFETTURA-UTG DI CREMONA

AREA QUARTA – Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo

Dirigente: Viceprefetto Dr.ssa Carolina Bellantoni

- Servizi per l'immigrazione

Contenzioso, Affari degli stranieri, Attività del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, Statistiche.

Tel. 0372/4881 - da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30- Referenti: sig.a Stellardi – sig.a Franzosi

- Rifugiati

da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 Mercoledì ore 09,00 – 16,30 - Referenti: Sig.a Stellardi – Sig.a Franzosi
0372/488424-423

- Concessione Cittadinanza italiana

da lunedì a venerdì - ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30

Addetto: Sig.Bartolomeo - Tel. 0372/488426

- SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

Responsabile: D.ssa Silvana Catalano - in sostituzione Dott. Giancarlo Vescovi

Apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 09.00 – 12.00

Tel. (lunedì, mercoledì e venerdì) 0372/488496 (per i ricongiungimenti familiari)
0372/488629 (per lavoro)

*Redazione: Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Prefettura di Cremona
Tel. 0372/488417- 423 - Fax 0372/488667*

e mail urp.pref_cremona@interno.it oppure prefettura.cremona@interno.it

L'INFORMAZIONE è destinato alla diffusione interna e presso gli organismi della provincia come allegato alla nota prefettizia nr . 5572/A4/IMM del 08.05.2007.